



Statuto Sociale

2009

Regolamento Interno

TENNIS CLUB TRIESTINO

dal 1898 una passione esclusiva per il tennis

Statuto Sociale
del
Tennis Club Triestino

INDICE PER ARTICOLI

Parte introduttiva

art. 1 Definizione e scopo della Associazione

I Soci

art. 2 Natura della qualifica del Socio

art. 3 Categoria di Soci

art. 4 Soci Onorari

art. 5 Soci Ordinari

art. 6 Soci Allievi

art. 7 Soci Frequentatori

art. 8 Soci Frequentatori Familiari

art. 9 Soci Fuori sede

art. 9 bis Soci Sostenitori

art. 10 Passaggio di categoria

art. 11 Diritti e doveri dei Soci

art. 12 Inviti

art. 13 Procedura per l'ammissione a Socio

art. 14 Condizioni particolari

art. 15 Determinazione e modalità di pagamento del canone sociale

art. 15 bis Contributo Straordinario

art. 16 Perdita della qualifica di Socio e procedura per la riammissione

Gli organi della Associazione

art. 17 Gli organi della Associazione

L'Assemblea dei Soci

art. 18 Diritto di intervento e di voto

art. 19 Convocazione dell'Assemblea

art. 20 Costituzione dell'Assemblea

art. 21 Attribuzione delle cariche e redazione del verbale

art. 22 Competenza dell'Assemblea e modalità delle votazioni

Il Consiglio Direttivo

art. 23 Composizione del Direttivo. Accettazione e durata della carica

art. 24 Obbligo di manleva nei confronti del Direttivo uscente

art. 25 Convocazione del Direttivo e modalità delle delibere

art. 26 Attribuzione delle singole cariche nell'ambito del Direttivo

art. 27 Compiti e poteri del Direttivo

art. 28 Rappresentanza legale della Associazione

art. 29 Composizione di nuovi Consiglieri. Decadenza del Direttivo per insufficienza del numero dei componenti

Il Collegio dei Probiviri

art. 30 Composizione e compiti del Collegio

art. 31 Competenza del Collegio

Il Collegio dei Revisori

art. 32 Composizione e compiti del Collegio

Le sanzioni disciplinari

- art. 33 Le diverse sanzioni disciplinari
- art. 34 Norme procedurali
- art. 35 Ricorso ai Probiviri
- art. 36 Ammonizione
- art. 37 Censura
- art. 38 Sospensione
- art. 39 Radiazione
- art. 40 Comunicazioni alla F.I.T.
- art. 41 Proposta di squalifica alla F.I.T.

Le entrate ed il patrimonio sociale

- art. 42 Fonti delle entrate
- art. 43 Beni patrimoniali

Durata della Associazione

- art. 44 Norma generale
- art. 45 Scioglimento della Associazione

Clausola compromissoria

- art. 46 Modalità dell'arbitrato

Disposizioni finali

- art. 46 bis Comunicazioni ai Soci
- art. 47 Applicabilità del Codice Civile
- art. 48 Disposizione finale

APPENDICE

Tabella riassuntiva delle tasse di ammissione e dei canoni sociali

Statuto Sociale
del
Tennis Club Triestino

Art. 1 - Il Tennis Club Triestino con sede in Trieste, è una Associazione Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che ha per scopo la pratica e la diffusione del tennis, compreso l'insegnamento.

Potrà inoltre curare la pratica di altri sport complementari, sotto la disciplina dell'art. 1 del regolamento della F.I.T., alla quale la Associazione è affiliata. I colori sociali sono bianco e verde ed il distintivo è quello riportato sul frontespizio del precedente statuto, del quale era parte integrante.

I SOCI

Art. 2 - Appartenenza alla Associazione. La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde con le modalità previste dallo Statuto.

Art. 3 - Categorie di soci - I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari;
- b) Ordinari;
- c) Allievi;
- d) Frequentatori;
- e) Frequentatori Familiari;
- f) Fuori Sede;
- g) Sostenitori.

I Soci, appartenenti alla categoria dei Soci Vitalizi, prevista dal precedente Statuto, conservano tale qualifica ed i diritti

alla stessa inerenti e sono compresi nella categoria dei Soci Ordinari.

Art. 4 - Soci Onorari. La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo a chi si sia distinto per particolari meriti personali o per speciali benemerienze acquisite verso la Associazione.

Il Socio Onorario gode di tutti i diritti del Socio Ordinario e non è tenuto al pagamento della tassa di ammissione e del canone sociale.

Art. 5 - Soci Ordinari. Rientrano nella categoria dei Soci Ordinari coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione e del canone sociale ed hanno diritto di usufruire degli impianti e delle attrezzature sportive della Associazione.

Le Socie hanno una riduzione del 35% sulla tassa di ammissione e sul canone sociale. La moglie del Socio Ordinario è esente dal pagamento della tassa di ammissione.

Per coloro che non hanno compiuto il 28° anno di età la tassa di ammissione ed il canone sono ridotti del 50% fermo restando quanto disposto dall'art. 10 ultimo comma.

Art. 6 - Soci Allievi. Sono Soci Allievi i ragazzi fino al 18° anno di età non compiuto. Hanno diritto di usufruire degli impianti e delle attrezzature sportive della Associazione, corrispondono una tassa di ammissione ed un canone ridotti dell'80%.

Gli Allievi figli di Soci sono esenti dal pagamento della tassa di ammissione.

Art. 7 - Soci Frequentatori. Rientrano in questa categoria coloro che fanno parte della Associazione senza la facoltà di utilizzare i campi da tennis.

La loro tassa di ammissione ed il loro canone sono ridotti del 60%.

Art. 8 - Soci Frequentatori Familiari. Rientrano in questa categoria i coniugi del Socio Onorario, Ordinario, Frequentatore e Fuori Sede e fanno parte della Associazione senza la facoltà di utilizzare i campi da tennis.

Non corrispondono la tassa di ammissione ed il loro canone è ridotto dell'80%. E' facoltà del Consiglio Direttivo ammettere in questa categoria su richiesta di un Socio non più di una persona ad esso aggregata, anche al di fuori dell'ipotesi del capoverso precedente.

La permanenza nella categoria viene meno allorché il Socio, cui si ricollega la posizione del Socio Frequentatore Familiare, rivolga una richiesta scritta in tal senso al Consiglio Direttivo.

In tal caso il Socio Frequentatore Familiare, se non presenta le proprie dimissioni, passa a decorrere dall'anno successivo, nella categoria di Socio Frequentatore.

Art. 9 - Soci Fuori Sede. Sono ammessi a far parte di questa Categoria coloro i quali risiedono in un'altra provincia.

Usufruiscono degli impianti e delle attrezzature sportive della Associazione e corrispondono il 40% della tassa di ammissione e del canone.

Tuttavia allorché superino nel corso dell'anno le 10 presenze sui campi da gioco, dovranno corrispondere per ogni ulteriore presenza una quota integrativa pari ad 1/100 del canone previsto per il Socio Ordinario.

La moglie del Socio Fuori Sede che viene ammessa alla medesima categoria è esente dal pagamento della tassa di ammissione.

Se invece viene ammessa alla categoria di Socio Ordinario corrisponde la differenza tra la tassa di ammissione delle due categorie.

Art. 9 bis - Soci sostenitori. Rientrano in questa categoria, con validità per l'anno solare in corso, coloro che abbiano versato all'Associazione, a titolo di sponsorizzazione o di erogazione liberale, un contributo almeno pari al canone sociale massimo aumentato del 50%.

Godono, previa approvazione del Consiglio Direttivo, di tutti i diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento del canone sociale.

Il diritto di voto spetta al Socio Sostenitore stesso qualora egli sia persona fisica o ad uno dei suoi legali rappresentanti

previamente indicato nel caso in cui Socio Sostenitore sia una Società od una Associazione.

Art. 10 - Passaggi di Categoria. Il Socio che intende passare in un'altra Categoria deve presentare una richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Se la richiesta concerne il passaggio in una categoria la cui appartenenza comporta la corresponsione di un canone inferiore, dev'essere presentata entro il 31 dicembre affinché il suo accoglimento abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

La richiesta di passare alla categoria di Socio Ordinario può essere accolta dal Direttivo, qualora esprima parere favorevole, con conseguente corresponsione della differenza tra la tassa di ammissione prevista per questa categoria e quella della categoria di provenienza. La differenza è dovuta anche se si richiede il passaggio in una categoria della quale il Socio faceva parte in passato. In tal caso la differenza è ridotta del 60% se la precedente appartenenza risale a più di tre anni, e ciò in sincronia con quanto disposto dall'art. 16 lett. a).

La domanda di passaggio alla categoria di Socio Fuori Sede può essere accolta dal Consiglio Direttivo, qualora esprima parere favorevole, previo accertamento delle condizioni sopravvenute che legittimino l'appartenenza a tale categoria.

La domanda di passaggio alla categoria di Socio Frequentatore e di Socio Frequentatore Familiare viene accolta dal C.D. fermi restando i pagamenti già corrisposti a qualsiasi titolo.

I soci Allievi, compiuto il 18° anno di età, passano nella categoria dei Soci Ordinari con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e godono di una riduzione del canone nella misura del 60% sino al compimento del 28° anno.

Art. 11 - Diritti e doveri dei Soci. Il Socio ha il dovere di comportarsi in modo conforme al decoro della Associazione e di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Interno.

Ha diritto di frequentare gli impianti e di utilizzare le attrezzature sportive della Associazione con le modalità ed i limiti previsti per ciascuna categoria dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

Art. 12 - Inviti. I Soci possono invitare degli ospiti con la rigorosa osservanza delle norme contenute nel Regolamento Interno.

Il Consiglio Direttivo può stipulare con altre Associazioni sportive convenzioni su basi di reciprocità per la frequenza dei rispettivi Circoli.

Il Consiglio ha inoltre facoltà di concedere tessere omaggio per la temporanea frequenza della sede sociale alle Autorità cittadine ed a personalità del mondo sportivo.

Art. 13 - Ammissione a Socio. Il richiedente deve presentare la domanda di ammissione compilata sull'apposito modulo e controfirmata da due Soci Ordinari, con anzianità di appartenenza alla Associazione non inferiore ai due anni.

La domanda di ammissione per i Soci di età inferiore ai 18 anni dovrà essere controfirmata dagli esercenti la patria potestà.

La domanda rimarrà affissa all'albo sociale per otto giorni per consentire ai Soci di portare il Consiglio Direttivo a conoscenza delle proprie obiezioni.

La domanda dovrà venire accolta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti e la delibera verrà presa a scrutinio segreto.

Al richiedente verrà data comunicazione della sua ammissione con lettera raccomandata ed egli entro trenta giorni dal ricevimento dovrà corrispondere la tassa di ammissione ed il canone.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui le strutture del Circolo risultino inadeguate a recepire un aumento del numero dei Soci, dichiarare temporaneamente sospese le ammissioni a tutte o ad alcune delle categorie dei Soci, stabilendo preventivamente quelle che potranno essere le particolari eccezioni.

Art. 14 - Condizioni particolari. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare facilitazioni e riduzioni sulla tassa di ammissione e sul canone sociale, in particolare per quanto riguarda gli Allievi meritevoli ed i Soci che rappresentano la Società nelle competizioni agonistiche.

Art. 15 - Canone sociale. Il canone sociale deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per regolarizzare la loro posizione, i Soci che corrispondono il canone dopo tale data ed entro il termine ultimo e perentorio di

cui all'art. 16 lett. b) devono aggiungere una penale pari all'1% del canone annuo per ogni mese o frazione di mese.

Il Socio è tenuto solidamente al pagamento del canone del figlio Socio Allievo o Frequentatore Familiare che gli è aggregato.

I soci ammessi dopo il 1° luglio corrispondono il canone per l'anno in corso nella misura del 50% e quelli ammessi dopo il 1° ottobre nella misura del 25%.

Per il disposto dell'art. 22 l'ammontare del canone è fissato dall'Assemblea, tuttavia il Consiglio Direttivo può, in caso di necessità, adeguare il suo ammontare al mutato potere di acquisto dell'Euro, eventualmente sopravvenuto, nei limiti del parametro ISTAT. In tal caso deve rendere nota tale delibera ai Soci entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui la delibera entrerà in vigore mediante esposizione all'Albo Sociale.

Art. 15 bis - Contributo Straordinario. L'Assemblea ha la facoltà di deliberare la corresponsione da parte dei Soci di un contributo straordinario per sopperire alle spese necessarie per eventuali interventi di ristrutturazione della sede e degli impianti o per risanamento di situazioni debitorie.

Il contributo sarà corrisposto in misura diversa secondo la categoria di appartenenza del Socio, vale a dire con le stesse riduzioni previste per il canone sociale.

La delibera assembleare dovrà essere comunicata con lettera raccomandata ai Soci che non hanno diritto di intervento e di voto.

Il contributo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla delibera o dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. In caso contrario verrà avviata la medesima procedura prevista per il canone dall'art. 16 lett. b) e con le medesime conseguenze di cui al surrichiamato articolo.

Art. 16 - Perdita della qualifica di Socio. La qualifica di socio si perde:

a) **Per dimissioni.** Le dimissioni debbono essere presentate con lettera raccomandata entro il 31 dicembre per aver effetto per l'anno successivo.

Le dimissioni avranno valore con effetto immediato nell'ipotesi in cui l'Assemblea abbia deliberato un contributo straordinario

da parte dei Soci ai sensi dell'art. 15 bis. In tale ipotesi le dimissioni dei Soci Ordinari dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della delibera e quelle dei Soci appartenenti alle altre categorie entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 bis, ed il Socio dimissionario non sarà tenuto alla corresponsione del contributo.

Il Socio dimissionario per essere riammesso dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 13; tuttavia la sua tassa di ammissione sarà ridotta del 50% nel caso in cui siano trascorsi almeno tre anni dalle sue dimissioni.

b) **Per morosità.** Il Consiglio Direttivo qualora il canone non sia stato corrisposto entro il 30 aprile, invierà al Socio inadempiente una lettera R.R. invitandolo a regolarizzare la sua posizione, con l'inibizione alla frequentazione del Circolo.

Decorsi venti giorni dal ricevimento della lettera senza che abbia adempiuto all'incombente, il Socio decadrà automaticamente dalla sua qualifica. Il Socio moroso, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 13 e corrispondere tutte le quote arretrate.

c) **Per radiazione.** Nei confronti del Socio che commetta, entro e fuori della Associazione azioni disonorevoli, o che, con la sua condotta, arrechi grave pregiudizio al buon andamento del sodalizio.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 - Sono organi della Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18 - Diritto di intervento e di voto. Il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea dei Soci compete a tutti i Soci (Onorari, Ordinari, Sostenitori (con la precisazione di cui all'articolo 9 bis), Frequentatori Familiari e Fuori Sede) in regola con le quote sociali ed appartenenti alla Associazione almeno da sei mesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea. Le Assemblee Generali dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo entro i primi tre mesi dell'anno sociale, che coincide con l'anno solare.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta da un quinto dei Soci che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo, con domanda scritta al Consiglio Direttivo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante invio di lettera raccomandata ai Soci aventi diritto al voto, lettera che dovrà essere spedita quindici giorni prima della data di convocazione e dovrà contenere l'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sarà inserito ogni argomento per cui la discussione sia stata depositata in Segreteria, entro il 20 novembre, una richiesta sottoscritta dal 10% dei soci aventi diritto al voto.

L'ordine del giorno verrà inoltre affisso all'Albo Sociale con un anticipo di quindici giorni sulla data di convocazione dell'Assemblea.

I Bilanci devono essere depositati in Segreteria a disposizione dei Soci, con facoltà di ottenerne copia, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 20 - Costituzione - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Salvo diversa indicazione, l'Assemblea s'intende riunita in seconda

convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Art. 21 - Attribuzione delle cariche e redazione del verbale.

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale, che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

Art. 22 - Competenze e delibere. L'Assemblea delibera:

- a) Sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) Sull'approvazione del bilancio preventivo;
- c) Sulla tassa di ammissione e sui canoni sociali salvo il disposto dell'art. 15 ultimo comma;
- d) Sul contributo straordinario;
- e) Sull'elezione dei componenti gli organi sociali;
- f) Sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno concernenti tutta l'attività sociale.

Le votazioni dell'Assemblea possono essere fatte per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano ed a scrutinio segreto.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alla determinazione della tassa di ammissione e del canone sociale, alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Associazione ed alla fusione con altre Associazioni, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata rappresentata dai due terzi dei presenti.

Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali sono a scrutinio segreto, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - Composizione, accettazione e durata della carica. Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri eletti tra i Soci aventi diritto di voto in Assemblea.

I Consiglieri eletti che non intendono accettare l'incarico debbono darne notizia alla Associazione entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri eletti non accettino l'incarico, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo in loro vece il Socio o i Soci che, tra i non eletti, avevano riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24 - Obbligo di manleva. I componenti del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, che abbiano accettato l'incarico, sono tenuti a sollevare il Consiglio Direttivo uscente dagli impegni e dalle garanzie personali verso terzi, assunti in nome e per conto della Associazione.

Art. 25 - Convocazioni e delibere. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese.

Si riunisce anche su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri o di un Revisore dei Conti.

Le riunioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono presiedute dal Vice Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

Tranne i casi in cui lo Statuto prevede diversamente le delibere sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti è deciso il voto del Presidente.

Art. 26 - Attribuzione delle cariche. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Sportivo, il Tesoriere, l'Economo Impianti Sportivi, l'Economo Casa ed assegna ai suoi componenti altre singole mansioni, ancorché non espressamente previste dal presente articolo.

Art. 27 - Compiti e poteri. I compiti ed i poteri del Consiglio Direttivo sono:

a) Adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare provvedere all'organizzazione di gare ed alla partecipazione alle stesse, alla realizzazione di ogni altra attività volta allo sviluppo dello sport del tennis ed alla costruzione, manutenzione e gestione degli impianti sportivi e della sede sociale.

b) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

c) Emanare il regolamento interno con le norme per l'esercizio dell'attività sportiva, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la frequenza del Circolo.

d) Deliberare sulle richieste di ammissione a Socio, con la procedura prevista dall'art. 14 dello Statuto.

e) Determinare i corrispettivi per l'uso delle attrezzature sportive.

f) Adottare i provvedimenti disciplinari di cui agli art. 34 e seguenti dello Statuto.

Art. 28 - Rappresentanza della Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza della Associazione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 29 - Cooptazione. Decadenza del Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti cessasse dall'incarico, cooptare in loro sostituzione uno o più Soci, scelti tra quelli eleggibili dall'Assemblea.

Il numero dei Consiglieri in carica non deve mai essere inferiore a nove. Se ciò si verifica e il Consiglio Direttivo non provvede a mente del capoverso precedente, dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 - Composizione e compiti. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci con diritto di voto con un'anzianità di appartenenza al circolo non inferiore a cinque anni e nei cui confronti non siano mai stati presi provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge il suo Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre membri.

In caso di impossibilità a partecipare alla riunione o di incompatibilità i membri effettivi saranno sostituiti dai membri supplenti.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Qualora un membro componente effettivo o supplente cessasse dall'incarico, il Collegio stesso provvederà con la procedura prevista dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 31 - Competenza. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare sul ricorso dei Soci avverso delibere del Consiglio Direttivo con le quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, nell'ipotesi e con la procedura prevista dagli artt. 34 e 35 dello Statuto.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 32 - Composizione e compiti. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i Soci aventi diritto al voto.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione della Associazione. Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 33 - Le sanzioni disciplinari consistono:

- a) Nell'ammonizione,
- b) Nella censura;
- c) Nella sospensione;
- d) Nella radiazione.

Art. 34 - Norme procedurali. Il Consiglio Direttivo avvia procedimento disciplinare nei confronti di un Socio allorché viene a conoscenza di un fatto costituente violazione delle norme generali dello statuto e del regolamento interno.

Al Socio inquisito viene inviata una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale gli si comunica l'apertura del procedimento nei suoi confronti, gli si contesta l'addebito e lo si porta a conoscenza della data della riunione del Consiglio Direttivo in cui il suo caso verrà discusso.

Tale riunione non potrà essere tenuta prima di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata R.R., per consentire al Socio dedurre per iscritto le motivazioni a proprio discarico.

Il Socio ha altresì il diritto di essere sentito dal Consiglio Direttivo nella riunione in cui si discute il suo caso.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'accertamento della verità, può convocare qualsiasi Socio per raccogliere le sue dichiarazioni ed ha la facoltà di compiere gli atti istruttori che ritiene necessari.

Avverso le delibere del Consiglio Direttivo, con le quali sia stato preso il provvedimento della sospensione per un tempo superiore ai trenta giorni o della radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri con dichiarazione scritta da

far pervenire al Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla comunicazione al Socio della decisione presa nei suoi confronti.

Il ricorso sospende l'esecutorietà del provvedimento, tuttavia il Consiglio Direttivo, in pendenza di procedimento disciplinare, può disporre la sospensione cautelativa per un periodo massimo di trenta giorni.

Le dimissioni presentate dal Socio con effetto immediato in pendenza di un'azione disciplinare nei suoi confronti interrompono la procedura, ma un'eventuale successiva domanda di riammissione non potrà essere accolta.

Art. 35 - Ricorso ai probiviri. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo per decidere insindacabilmente sul ricorso dei Soci previsto dal penultimo comma dell'articolo precedente.

Il Collegio dei Probiviri procede con le stesse modalità previste per il giudizio di prima istanza.

La delibera del Collegio dei Probiviri non è suscettibile di ricorso ed è definitiva.

Art. 36 - Ammonizione. L'ammonizione viene comunicata al Socio cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

Art. 37 Censura. La censura viene comunicata al Socio cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata ed il provvedimento viene esposto all'Albo Sociale per sette giorni.

Art. 38 - Sospensione. La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione viene comunicata al Socio mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento viene affisso all'Albo per sette giorni.

Art. 39 - Radiazione. La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio nell'ipotesi di cui all'art. 16 lettera c) dello Statuto.

Il provvedimento viene comunicato al Socio cui è stata inflitta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera

raccomandata e reso pubblico mediante affissione all'Albo Sociale per sette giorni.

Art. 40 - Comunicazione alla FIT. - Il provvedimento della sospensione e della radiazione viene comunicato alla Federazione Italiana Tennis.

Art. 41 - Proposta di squalifica alla FIT. Il Consiglio Direttivo può proporre alla Federazione Italiana Tennis la squalifica del Socio secondo le norme della Federazione stessa, dando immediato avviso dell'avvenuta proposta all'interessato con lettera raccomandata.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 42 - Fonti delle entrate. Le entrate della Associazione sono così costituite:

- a) Dai corrispettivi versati dai Soci;
- b) Dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi;
- c) Dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) Da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione.

Art. 42 bis - E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 43 - Beni patrimoniali. Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dagli impianti Sportivi di proprietà della Associazione;
- b) Dai trofei aggiudicati definitivamente;
- c) Dal materiale, attrezzi e indumenti;
- d) Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva,

e) Da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla Associazione;

f) Da donazioni, lasciti, successioni e quant'altro.

DURATA DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 44 - Norma generale. La durata della Associazione è illimitata.

Art. 45 - Scioglimento. La Associazione non può essere sciolta che a seguito di delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, appositamente convocata

Art. 45 bis - E' fatto obbligo alla Associazione di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga e a fini di pubblica utilità, salvo diversa prescrizione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 46 - Arbitrato. I Soci si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria per le loro controversie con la Associazione.

Dette controversie saranno sottoposte al lodo inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da due arbitri designati dalle parti, i quali ne nomineranno un terzo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 bis - Comunicazione ai Soci. In tutte le ipotesi in cui è prevista la comunicazione al Socio con lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, il Consiglio può provvedere, in alternativa, con la consegna a mano tramite la Segreteria o con l'invio di un fac-simile o di un e-mail indirizzato alla residenza al luogo od all'indirizzo di posta elettronica in cui il destinatario svolga in modo stabile ed autonomo la sua attività lavorativa.

Art. 47 - Applicabilità del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili in particolare, per quanto previsto

dall'art. 37 C.C. i contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Art. 48 - Decadenza degli Statuti precedenti. Il presente Statuto sostituisce integralmente lo Statuto del Circolo precedentemente in vigore.

TABELLA DEI CANONI SOCIALI

Le percentuali si riferiscono alla tassa di ammissione ed al canone previsti per la categoria di Socio Ordinario.

Tipologia Socio	Tassa di Ammissione	Canone Annuo
Ordinario	100 %	100%
Ordinaria	65%	65%
Allievo	20%	20%
Frequentatore	40%	40%
Frequentatore Familiare	esente	20%
Fuori sede	40%	vedi art.9
Sostenitore	100%	esente

NOTE

Tassa di ammissione: la moglie del Socio Ordinario è esente dal pagamento della tassa di ammissione e così pure il figlio del Socio che si iscrive alla categoria di Socio Allievo (art. 6).

Per coloro i quali si iscrivono alla categoria di Socio Ordinario e non abbiano compiuto il 28° anno di età la tassa di ammissione è ridotta del 50% (art. 5).

Canone: la riduzione del canone per le Socie, prevista dall'art. 5, concerne soltanto le appartenenti alla categoria di Socio Ordinario. Nessuna diversificazione di canone, tra uomo e donna, è prevista per le altre categorie.

I Soci allievi che compiuto il 18° anno di età passano alla categoria di Socio Ordinario godono della riduzione del 60% sul canone sino al compimento del 28° anno di età.

Il canone per l'anno in corso è ridotto del 50% per coloro i quali si associano dopo il 1° luglio e del 75% per coloro i quali si associano dopo il 1° ottobre (art. 15).

Si ricorda che in base all'art. 14 il C.D. può deliberare, in singoli casi, quando ricorrano le circostanze richiamate nel menzionato articolo, la riduzione e l'esenzione della tassa di ammissione e del canone sociale

REGOLAMENTO INTERNO
del
TENNIS CLUB TRIESTINO

Art. 1 - ACCESSO AL CIRCOLO.

L'accesso al Circolo è riservato ai Soci in regola con il canone sociale.

I familiari e gli invitati possono accedervi alle condizioni previste dagli artt. 12, 13, 14, 15 del Presente Regolamento.

Il Socio è responsabile del comportamento dei propri invitati.

Art. 2 - MODALITA DI PAGAMENTO DEL CANONE SOCIALE E DEI SERVIZI.

Il Socio, nei termini previsti dallo Statuto, deve provvedere a far pervenire in Segreteria o ad accreditare nel conto corrente del Circolo l'importo corrispondente al canone sociale.

L'importo dei servizi relativi al ristorante e bar tavola calda e pro-shop deve essere pagato di volta in volta ai relativi gestori.

Art. 3 - DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI E VEICOLI.

È vietato introdurre nel Circolo animali di qualsiasi specie ed è vietato altresì introdurre, al di là del piazzale e del deposito destinato a parcheggio, motocicli, ciclomotori e biciclette.

Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO.

Il comportamento del Soci e di loro invitati non deve in nessun modo recare offesa al decoro del Circolo, né pregiudizio o disagio agli altri Soci.

E' vietato fare uso di radio portatili, giradischi, strumenti ed apparecchi musicali in genere, tranne che nell'ipotesi prevista dall'Art. 15 del Regolamento Interno.

Nel soggiorno, nel ristorante e nelle due terrazze è vietato introdurre palloni e giocattoli di qualsiasi genere.

Negli stessi locali non si devono introdurre ed ancor meno depositare per terra, sui muretti, sulle seggiole, sulle poltrone e sui tavoli, indumenti di vestiario, asciugamani, borse, racchette e palle da tennis. I Soci hanno a disposizione le apposite panche, il guardaroba e lo spogliatoio per depositare i summenzionati oggetti.

E' vietato prendere posto sui divani del soggiorno, in sala da pranzo e sulle sedie con cuscino poste all'interno e/o all'esterno della Club House dopo aver praticato attività sportiva.

La presenza di bambini nel ristorante, nel soggiorno e nelle terrazze è consentita a condizione che siano tenuti sotto diretta e continua sorveglianza e che non arrechino disturbo ai commensali. All'aperto potranno giocare nel piazzale antistante la Club House, purché non arrechino disturbo.

E' altresì vietato fumare, come da norma di legge, nella Club House, nel bar, nel ristorante, nella sala giochi, negli spogliatoi, nella palestra e nei campi da tennis coperti.

Art. 5 - GIOCO DELLE CARTE.

È consentito all'interno della sede sui tavoli ad esso destinati. I tavoli della terrazza prospiciente gli spogliatoi possono essere destinati a tale uso esclusivamente al di fuori delle ore dei pasti. Sulla terrazza esterna prospiciente l'entrata è vietato il gioco delle carte. Queste regole valgono anche per tutti gli altri giochi da tavolo (dama, scacchi, ecc.).

È vietato il gioco delle carte ai Soci che non abbiano compiuto i 18 anni.

Sono consentiti soltanto i giochi permessi dalla legge nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 6 - CAMPI DA TENNIS.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ora di apertura e di chiusura dei campi di Tennis, secondo la stagione, e determina l'importo della quota di presenza, valida per l'intera giornata.

Per usufruire dei campi è necessario acquistare in Segreteria una tessera presenze, valida due anni ed utilizzabile soltanto dal titolare, dagli appartenenti al suo nucleo familiare e dagli eventuali ospiti. Per usufruire dei campi è necessario essere in regola con il pagamento anticipato delle tessere presenze da corrispondere preventivamente in Segreteria. Il corrispettivo per l'utilizzo dei campi è fissato dal Consiglio Direttivo.

Per l'accesso ai campi è richiesto un abbigliamento adeguato.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEI CAMPI ALL'APERTO NON SOGGETTI A PRENOTAZIONE.

Il Socio, prima di accedere al campo deve, nella stessa giornata, richiederne di persona l'assegnazione alla Segreteria, indicando il nome del proprio compagno di gioco.

Al richiedente viene assegnato per un'ora il primo campo libero.

Allorché ad un Socio sia stato assegnato un campo per sé e per il suo compagno ed un altro Socio abbia avuto in assegnazione, per sé e per il suo compagno, l'ora successiva, gli stessi si possono riunire per giocare due ore in doppio.

Tuttavia le modalità di prenotazione non cambiano, per cui un Socio non può prenotare un campo per due ore indicando i nomi di altri tre compagni, ma devono essere presenti due Soci ai quali venga assegnata un'ora ciascuno.

Allorché vi siano dei giocatori in attesa, costoro hanno la precedenza su coloro che hanno già giocato nella stessa giornata.

Art. 8 - ABBONAMENTI PER I CAMPI COPERTI.

Prima dell'inizio della stagione invernale viene offerta ai Soci la possibilità di acquistare uno o più abbonamenti per 24 ore di gioco, utilizzabili in un'ora fissa di ciascuna settimana dal lunedì al venerdì a partire dai primi giorni di novembre alla fine di aprile.

Il prezzo degli abbonamenti, fissato dal Consiglio Direttivo, potrà variare a seconda del fondo di rivestimento del campo e della fascia oraria.

Art. 9 - PRENOTAZIONE DEI CAMPI COPERTI.

Per i campi coperti è prevista la prenotazione anticipata, che potrà essere fatta anche telefonicamente e per via telematica. La prenotazione comporta l'obbligo di corrispondere in ogni caso l'importo fissato dal Consiglio Direttivo per l'uso del campo, e in caso di disdetta comunicata nelle 24 ore precedenti, l'importo non verrà addebitato soltanto nell'ipotesi in cui il campo venga utilizzato da un altro Socio.

Art. 10 - PRENOTAZIONI DEI CAMPI ALL'APERTO.

Per il campo centrale ed i campi 3 e 4 è prevista la prenotazione anticipata.

Si potrà accedere ai suddetti campi nelle fasce orarie a prenotazione mediante semplice assegnazione se il campo risulterà libero 30 minuti prima dell'inizio dell'ora.

Al Socio che prenoterà uno dei campi suddetti, verrà annullata nella tessera anche l'equivalente del valore della prenotazione fissato dal Consiglio Direttivo.

Per le disdette si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 11 - LIMITI ALLA PRENOTAZIONE DEI CAMPI.

Le prenotazioni per i campi coperti, il campo centrale ed i campi 3 e 4 possono essere fatte, senza ulteriori limitazioni, con un preavviso massimo di 30 giorni.

Art. 12 - REGISTRI PER GLI OSPITI.

Sono a disposizione dei Soci due registri, uno per gli inviti di frequenza ed uno per gli inviti al gioco.

Il Socio dovrà riportare la data dell'invito ed il nome dell'ospite al momento del suo ingresso.

Il registro per gli inviti di gioco è a disposizione in Segreteria.

Il registro per gli inviti di frequenza è anch'esso a disposizione dei Soci in Segreteria sino alle ore 20, e dalle ore 20 al banco del bar.

E' considerato ospite, e come tale è soggetto alla registrazione, anche il familiare del Socio.

Sino al compimento del 12° anno di età non rientrano nell'obbligo di essere trascritti sul registro degli inviti di frequenza i figli dei soci che accedono al circolo senza praticare attività tennistica.

La mancata registrazione di un ospite costituisce violazione dell'Art. 13 dello Statuto Sociale.

Art. 13 - INVITI DI GIOCO.

I Soci Ordinari possono invitare degli ospiti ad usufruire delle attrezzature sportive del Circolo.

Il medesimo ospite non può ricevere più di tre inviti all'anno, anche se rivolti da Soci diversi.

In casi particolari, come nell'ipotesi in cui un Socio abbia per un certo periodo un ospite proveniente da fuori Trieste, si potrà fare richiesta al C.D. per ottenere una deroga al limite dei tre inviti alla stessa persona.

Non può essere invitato l'ex Socio decaduto per morosità. La disposizione è valida anche per quanto concerne l'articolo successivo.

Art. 14 - INVITI DI FREQUENZA.

Per quanto riguarda gli inviti di semplice frequenza della Sede Sociale, i Soci Ordinari, I Soci Fuori Sede ed i Soci Frequentatori possono rivolgere un numero indeterminato di inviti di frequenza.

La medesima persona, sia essa un familiare o meno, non può ricevere durante l'anno più di tre inviti di frequenza

complessivi, anche se provenienti da Soci diversi. La scrupolosa osservanza di questa disposizione è affidata alla collaborazione dei Soci, per la considerazione dovuta al fatto che esistono le categorie dei Soci Frequentatori e dei Soci Frequentatori Familiari.

Le riunioni conviviali con la presenza di più di otto ospiti necessitano della preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - CONDIZIONI PARTICOLARI.

Il Consiglio Direttivo potrà concedere eccezionalmente l'uso esclusivo del ristorante per cene e rinfreschi ai Soci che ne faranno motivata richiesta, contro la corresponsione di una quota che sarà fissata dal Consiglio. In tale caso non sarà necessaria la registrazione dei singoli ospiti.

La domanda deve essere presentata con sufficiente anticipo, per dare tempo al Consiglio Direttivo di riunirsi, deliberare ed avvertire tempestivamente i Soci della temporanea indisponibilità del servizio ristorante.

Art. 16 - SERVIZIO BAR E RISTORANTE.

Il ristorante è aperto durante tutta la settimana, tranne l'intera giornata di lunedì. Gli orari di apertura e chiusura saranno esposti all'albo sociale. In ogni caso, salvo diversi accordi con il gestore, non si riceveranno ordinazioni dopo le ore 14.30 per il pranzo e 21.30 per la cena.

I Soci non possono utilizzare i servizi del Bar Ristorante per riunioni conviviali nei turni di chiusura.

Art. 17 - USO DELLA PISCINA.

L'accesso alla piscina, da parte dei Soci e dei loro invitati, è soggetto alle seguenti norme:

a) è vietato l'accesso alla piscina senza aver fatto prima la doccia; nel comprensorio della piscina si accede solo in costume da bagno o accappatoio e calzando preferibilmente sandali di gomma. Non è consentito accedere a piedi nudi: è peraltro ammesso indossare una maglietta e/o un copricostume;

b) nel comprensorio della piscina non sono consentiti giochi con pallone né schiamazzi o comportamenti che possano recare disturbo ai presenti;

c) nel comprensorio della piscina è ammesso soltanto il consumo di bevande in contenitori di carta o di plastica, frutta e snacks;

d) per gli inviti frequenza valgono le regole di cui all'art.

e) gli invitati possono usufruire dei servizi di bar e ristorante; non è consentito usufruire del servizio di bar e ristorante con indosso il solo costume da bagno, accappatoio o pareo;

f) i frequentatori non possono, comunque, aver meno di tre anni; e comunque i ragazzi di età inferiore ai dieci anni possono frequentare la piscina soltanto se accompagnati da un genitore;

g) è importante rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni del presente articolo nonché tutte le altre norme igieniche e di uso relative al funzionamento della piscina stessa ed in particolare il divieto:

- di usare oli e creme inquinanti (usare solo creme idrosolubili);

- di praticare nuoto in apnea;

h) l'uso della piscina per corsi organizzati e/o manifestazioni verrà regolamentato di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - USO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E DELLA PALESTRA.

Tutti i Soci possono accedere alla palestra ed usufruire delle attrezzature sportive e relativi macchinari.

a) L'uso delle attrezzature sportive, non disciplinate da apposita norma del presente regolamento, non deve dar luogo, nella partecipazione dei Soci, a preclusioni di alcun genere.

b) Nel caso di presenze contemporanee superiori alla ricettività dell'impianto sportivo, devono essere effettuati turni, ovviamente rispettando l'ordine cronologico di presenza dei Soci.

c) La segreteria può, in relazione ad impegni del Circolo per le singole attività sportive, riservare, in determinate

ore ed in determinati giorni, l'uso delle attrezzature relative alle squadre chiamate a difendere i colori sociali.

d) L'invito a non soci ad utilizzare tali attrezzature, deve essere sempre richiesto alla segreteria, indicando i nominativi delle persone invitate, che, comunque, non possono avere meno di dieci anni.

e) All'interno della palestra è vietato:

- l'ingresso ai minori di anni dieci: fatta eccezione per i bambini che partecipano a corsi organizzati purché accompagnati dall'istruttore;

- fumare;

- assumere atteggiamenti non adeguati al decoro e all'onorabilità del Circolo;

- introdurre oggetti di vetro;

- consumare alimenti;

- usare lo stereo ad un volume che arrechi disturbo.

f) All'interno della palestra è obbligatorio:

- l'uso di un'adeguata tenuta sportiva: magliette e pantaloncini o tuta da ginnastica; scarpe da ginnastica pulite e non utilizzate per altre attività (tennis, calcetto, corsa),

- l'uso di asciugamano personale;

- nell'uso di tutte le attrezzature, asciugare al termine dell'esercizio le parti bagnate da sudore ed utilizzare l'apposito spruzzatore igienico;

- ricollocare pesi liberi, manubri e bilancieri al loro posto dopo l'utilizzo.

g) Eventuali danneggiamenti alle attrezzature della palestra, se determinati da incuria o trascuratezza del Socio, vengono addebitati a quest'ultimo.

h) L'utilizzo della palestra e delle sue attrezzature viene effettuato ad esclusivo rischio e pericolo dei Soci, con espresso esonero di ogni responsabilità da parte del Circolo.

i) Gli istruttori ginnici ed il personale, comunque addetto alla palestra, sono tenuti a segnalare alla segreteria eventuali trasgressioni al presente regolamento.

Art. 19 - SAUNA.

a) L'uso della sauna è riservato esclusivamente ai Soci maggiorenni che debbono utilizzarla secondo le modalità i costi ed i suggerimenti disposti dal Consiglio Direttivo.

b) I Soci che intendono utilizzare la sauna sono tenuti a depositare presso la Segreteria certificato medico che ne attesti specificatamente l'idoneità. Il certificato ha validità annuale, e deve essere quindi sostituito alla scadenza dei dodici mesi dal rilascio. L'utilizzo della sauna viene effettuato, comunque, sotto la responsabilità del Socio ed a suo rischio e pericolo.

c) Prima di accedere alla sauna è obbligatorio fare la doccia, senza utilizzare sapone e/o shampoo.

d) Alla sauna si accede senza indumenti di sorta (eccezion fatta eventualmente per gli slip). È vietato sedersi e/o sdraiarsi a diretto contatto delle panche.

e) In sauna non è consentito fumare, introdurre giornali o riviste, radersi o prestare cure igieniche alla propria persona, utilizzare creme, profumi e bicarbonato di sodio.

f) Non è consentito utilizzare la sauna a coloro che presentano sul corpo escoriazioni, ferite sanguinanti, lesioni cutanee in fase produttiva ematica, sierosa o purulenta.

Art. 20 - SPOGLIATOI.

a) L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai Soci, agli invitati e a coloro ai quali è consentito l'uso delle attrezzature sportive o della piscina.

b) Negli stipetti concessi in uso ai Soci per la custodia degli effetti personali devono essere osservate le buone norme di igiene, con espresso divieto di lasciarvi indumenti umidi, sudati, maleodoranti.

c) I Soci dimissionari perdono il diritto all'uso dello stipetto e devono liberarlo del contenuto entro il termine che sarà indicato nella comunicazione del Consiglio Direttivo. In difetto, il Consiglio Direttivo è autorizzato a far provvedere alla liberazione dello stipetto dal suo contenuto, che verrà conservato a disposizione del Socio presso il Circolo, per un periodo non superiore ai tre mesi.

d) Non è consentito lasciare sulle panche indumenti umidi o sudati.

e) Negli spogliatoi, nei bagni e nei locali riservati alle docce è vietato fumare.

f) È fatto divieto di lavare qualsiasi indumento sotto le docce e nei lavandini.

g) È vietato camminare a piedi nudi negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi igienici.

Art. 21 - CAMPO DI CALCIO.

1) Il campo è a disposizione dei Soci del Tennis Club Triestino e dei non soci verso il pagamento delle rispettive quote orarie fissate dal Consiglio Direttivo.

2) È assolutamente vietato:

a) Accedere al campo di calcio senza prenotazione.

b) Accedere al campo di calcio in caso di dichiarata inagibilità.

c) Utilizzare scarpe che non idonee alla superficie del campo.

d) Accedere all'interno della Club House in tenuta di calcio sia prima che dopo aver giocato.

Art. 22 - SEGNALAZIONI E RECLAMI.

Le segnalazioni ed i reclami dei Soci saranno oggetto della più attenta considerazione da parte del Consiglio Direttivo se saranno presentati per iscritto in Segreteria.

Art. 23 - OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

I componenti del C.D. ed il personale dipendente hanno il compito di vigilare sull'osservanza da parte del Socio delle norme dello Statuto e del Regolamento e di segnalare al Consiglio Direttivo le infrazioni accertate.

Art. 24 - NORMA TRANSITORIA.

Questo Regolamento sostituisce integralmente quello precedente. Le successive modifiche verranno tempestivamente affisse all'Albo.